



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Via O. Cosulich 24 - 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA

Oggetto: Disciplina della pesca sportiva/ricreativa nel bacino portuale di Monfalcone

Località: Monfalcone – specchio acqueo portuale.

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone,

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della Legge 14 giugno 1965, n. 963;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 e ss.mm.ii, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 18 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA: il Regolamento CE 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mediterraneo;

VISTO: il Regolamento CE 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio istitutivo di un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

VISTO: il Regolamento CE 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

VISTO: il Regolamento UE 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO: il Regolamento UE 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2010, sulla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e sulla relativa comunicazione dell'esercizio dell'attività;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Regione autonoma FVG n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);
- VISTO:** il Decreto della Regione autonoma FVG n. 608 del 22.03.2013 che individua quale punto di sbarco del prodotto ittico la banchina sponda sinistra del canale Valentinis in prossimità dell'ex mercato ittico comunale di Monfalcone, "darsenetta piazzale Nazario Sauro" ed i successivi 25 metri verso il mare;
- VISTO:** il verbale di delimitazione delle acque demaniali marittime ai fini della pesca nell'ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone, in data 13 aprile 1972;
- RITENUTO:** necessario individuare specifiche aree all'interno del porto e dell'ambito portuale di Monfalcone in cui poter effettuare la pesca sportiva/ricreativa, in modo che l'attività possa svolgersi in maniera regolare senza recare pregiudizio all'incolumità delle persone ed alla sicurezza della navigazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 52 in data 29.06.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di sicurezza per la navigazione e la sosta e gli accosti delle navi mercantili e galleggianti nel porto di Monfalcone;
- PRESO ATTO:** degli esiti della riunione in data 21.05.2024 presso la Capitaneria di porto di Monfalcone convocata con nota prot. 8646 in data 30.04.2024, cui hanno preso parte i rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e del Comune di Monfalcone relativa alla revisione dell'Ordinanza sulla pesca sportiva/ricreativa all'interno del Porto di Monfalcone;
- VISTA:** la nota del Comune di Monfalcone - *Area 6 Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio Immobiliare - Unità Operativa Economia Blu*, assunta al prot. n. 1818 della Capitaneria di porto di Monfalcone in data 05.06.2024 con la quale l'Ente territoriale ha espresso proprio parere relativamente alle aree da

destinare all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa all'interno del bacino portuale di Monfalcone;

PRESO ATTO: degli esiti della riunione in data 25.06.2024 presso la Capitaneria di porto di Monfalcone, convocata con nota prot. n. 12756 in data 17.06.2024, cui hanno preso parte i rappresentanti delle principali associazioni di pesca sportiva/ricreativa del Monfalconese per la presentazione della bozza della presente Ordinanza;

RITENUTO: necessario rivisitare la precedente Ordinanza n. 53/2014 per regolamentare l'attività di pesca sportiva/ricreativa, anche alla luce delle intervenute modifiche infrastrutturali presso la testata del Canale Valentinis – "darsenetta piazza Nazario Sauro" e relative banchine, nonché delle conseguenti esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e degli approdi;

VISTI: gli artt. 79 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA: la Convenzione internazionale "COLREG 1972" recante *Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

ORDINA

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone, comprendenti il bacino acqueo di Portorosega, il bacino acqueo di Panzano ed il canale Valentinis, la pesca non professionale è autorizzata nelle aree e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
2. Per pesca non professionale si intende la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non ne disponga comunque il divieto.

ARTICOLO 2 - AREE RISERVATE ALLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA NEL PORTO DI MONFALCONE

Nel porto di Monfalcone, la pesca non professionale è ammessa esclusivamente nelle zone evidenziate in colore giallo nello stralcio planimetrico in allegato alla presente Ordinanza, come di seguito specificate:

- **Area A (pesca ammessa solo da natante):** Specchio acqueo compreso tra la sponda nord dell'Isola dei Bagni ed i seguenti punti GPS:

Denominazione punto	Latitudine	Longitudine	Descrizione
A1	45°47'03" N	013°32'20" E	Punto costiero situato al termine dello specchio acqueo in concessione a ASD Casoneri Panzano
A2	45°47'06" N	013°32'21" E	
A3	45°47'12" N	013°32'30" E	
A4	45°47'13" N	013°32'41" E	
A5	45°47'13" N	013°32'48" E	Segnale laterale di colore rosso a nord dell'Isola dei Bagni

- **Area B (pesca ammessa solo da natante):** Specchio acqueo compreso tra la sponda Est dell'area boschiva retrostante l'area in concessione alla Lega Navale di Monfalcone ed i seguenti punti GPS:

Denominazione punto	Latitudine	Longitudine	Descrizione
B1	45°47'15" N	013°32'19" E	Punto costiero situato al termine Nord dello specchio acqueo in concessione a Lega Navale, in corrispondenza del relitto spiaggiato.
B2	45°47'16" N	013°32'24" E	Punto a mare nello specchio acqueo prospiciente il punto B1, ad una distanza di 100 metri.
B3	45°47'28" N	013°32'16" E	Punto costiero in corrispondenza dello scarico a mare Fincantieri

- **Area C (pesca ammessa sia da terra che da natante):** Specchio acqueo a nord della congiungente i seguenti punti GPS:

Denominazione punto	Latitudine	Longitudine	Descrizione
C1	45°47'17" N	013°31'46" E	Punto costiero situato nell'area a nord dell'ormeggio di Sinergie Molitorie S.r.l. (ex Casillo)
C2	45°47'19" N	013°31'52" E	Punto costiero situato nei pressi degli ormeggi della darsena in concessione all'ASD Pescatori Dilettanti

Qualora nelle aree suddette vi siano spazi privati ovvero assentiti in concessione, ai fini della fruizione, è necessario l'assenso del proprietario/concessionario. Non sono accessibili ai fini dell'esercizio delle attività di pesca i terminal portuali, compresi quelli occasionali.

- **Area D (pesca ammessa solo da terra):** Specchio acqueo antistante allo spigolo Nord dell'imboccatura del Canale del Brancolo, costituito dal settore circolare di raggio 50 metri racchiuso tra il prolungamento della sponda nord del canale in direzione mare e la sponda sulla quale è situata la banchina "Ex Casillo". I pescatori che effettuano la pesca sportiva in quest'area dovranno prestare la massima attenzione a tutti i mezzi operanti all'interno dello specchio acqueo, senza ostacolare in alcun modo il transito di unità in ingresso uscita nel/dal canale del Brancolo.

ARTICOLO 3 - ATTREZZI CONSENTITI

L'esercizio della pesca non professionale da terra è consentito esclusivamente con i seguenti attrezzi da pesca:

- a) canna da pesca a non più di tre ami, nel numero massimo di tre canne da pesca utilizzabili contemporaneamente per singolo pescatore;
- b) canna a recupero n. 1 artificiale a "spinning" ovvero "legering" a cefalopodi;
- c) lenza a mano, in numero massimo non superiore a tre per pescatore;

Gli attrezzi non espressamente menzionati nel presente articolo sono da intendersi vietati nell'utilizzo.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

L'esercizio della pesca non professionale nelle aree di cui al precedente articolo 2 è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Pesca da terra:

- mantenersi a debita distanza da navi, imbarcazioni e natanti presenti all'ormeggio;
- non intralciare l'arrivo e la partenza delle navi, imbarcazioni e natanti lasciando sgombro l'eventuale corrispondente tratto di banchina;
- effettuare la pesca solo in assenza di temporanee interdizioni e/o divieti posti da Enti cui la Legge riconosca a vario titolo il relativo potere;
- non arrecare nocumeto a persone e/o cose.

b) Pesca da unità da diporto:

- mantenersi a debita distanza da navi, imbarcazioni e natanti presenti all'ormeggio ovvero alla fonda;
- non intralciare l'arrivo e la partenza delle navi, imbarcazioni e natanti lasciando sgombro l'eventuale corrispondente tratto di banchina;
- Tutte le unità navali devono operare nel rispetto delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg 72) nei "visti" richiamate;
- è consentito mantenersi stabilmente ancorati al fondale con unità all'interno delle perimetrazioni di cui al precedente articolo 2, purchè sia garantita la sicurezza della navigazione anche in considerazione di variazioni di vento e/o corrente e/o marea;
- è consentito esercitare la pesca a traino, purché da tale attività non derivino rischi per la sicurezza della navigazione;

- effettuare la pesca solo in assenza di temporanee interdizioni e/o divieti posti da Enti cui la Legge riconosca a vario titolo il relativo potere;
- non arrecare nocumento a persone e/o cose.

ARTICOLO 5 - DIVIETI

1. Nelle zone di cui al precedente articolo 2 vige il divieto di ostacolare in qualunque modo il transito e la sosta di qualsiasi unità navale.
2. E' fatto espresso divieto di esercitare la pesca all'interno del canale di accesso al porto di Monfalcone, all'interno e lungo l'intera banchina Nazario Sauro del Canale Valentinis, nonchè in corrispondenza di arredi portuali finalizzati alla sicurezza della navigazione e degli approdi.
3. E' fatto espresso divieto in tutto il porto e l'ambito portuale di Monfalcone di esercitare la pesca subacquea o qualsiasi altra forma di pesca che preveda l'immersione del pescatore in acqua o di attrezzi non espressamente previsti nella presente Ordinanza.
4. E' vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone, salve specifiche disposizioni normative che lo consentano e/o autorizzazioni rilasciate dalle Regione autonoma F.V.G.;
5. E' vietato l'esercizio della pesca nell'area individuata come "Area C" nell'articolo 2 della presente Ordinanza in presenza di navi ormeggiate presso la banchina in concessione alla società Energie Molitorie (ex Casillo).

ARTICOLO 6 - MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA

Le manifestazioni collettive di pesca sportiva e le gare di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate da questa Capitaneria di porto, previa richiesta degli interessati, anche in zone diverse da quelle autorizzate con la presente Ordinanza.

ARTICOLO 7 - SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti come di seguito specificato.

Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) la pesca sportiva/ricreativa da bordo di unità da diporto esercitata all'interno del canale di accesso al porto di Monfalcone o al di fuori delle zone indicate nell'art. 2 della presente Ordinanza, è sanzionata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 171/2005, così come ogni altro comportamento che pregiudichi la sicurezza della navigazione;
- b) la pesca sportiva/ricreativa esercitata da terra nell'ambito portuale, al di fuori delle zone indicate nella presente Ordinanza, è sanzionata ai sensi dell'art. 1168 del Codice della Navigazione;
- c) le violazioni delle norme del D.P.R. 1639/1968 relative all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa (attrezzi consentiti e limitazioni d'uso, limitazione di catture, mezzi nautici, manifestazioni sportive) sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11, comma del D.Lgs. 4/2012;
- d) la vendita e il commercio dei prodotti della pesca sportiva/ricreativa costituisce violazione dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 4/2012, punita ai sensi dell'articolo 11, comma 10, lettera b) del medesimo Decreto.

ARTICOLO 8 - PUBBLICITA'

La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Monfalcone all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

È fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza, anche senza preavviso, per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione e per inosservanza delle prescrizioni citate nell'articolo di cui sopra.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente ordinanza ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La presente Ordinanza entra in vigore, abrogando e sostituendo l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Monfalcone n. 53/2014 del 08.09.2014 in premessa richiamata, a far data dal giorno 01.07.2024.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni di Legge e Regolamento vigenti in materia.

L'allegato stralcio planimetrico del porto di Monfalcone, recante in evidenza le aree in cui è autorizzato l'esercizio della pesca, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe SIRAGUSA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.Lgs
7 marzo 2005 n.82 e norme collegate*

AREE DI PESCA NEL PORTO DI MONFALCONE

PERIMETRAZIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI NEI QUALI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

